

Allegato C

5

1

1

10

25

6

11

CAPITOLATO SPECIALE

FORNITURA CAPI DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CONFORMI AL DM DEL 11/01/2017 CIG Z5A27C19E1

Oggetto del presente capitolato è la fornitura di capi di vestiario ed accessori per gli operatori di Polizia Locale per l'anno 2019, a minor impatto ambientale, conformi al Decreto Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) per un importo a base d'asta di euro 13.000,00 (iva esclusa).

Le tipologie, le caratteristiche e le quantità indicative dei prodotti trovano illustrazione nel presente capitolato al successivo art. 1.

Le forniture dovranno essere eseguite con l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente capitolato, dal bando Mepa "BENI-TESSUTI, Indumenti (DPI E Non), Equipaggiamenti E Attrezzature Di Sicurezza / Difesa" dal D.lgs. n. 50/2016 e dalle Norme attualmente vigenti in materia di Polizia Locale.

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

SOGGOLI VARI AGENTE SCELTO ED ASSISTENTE

CAMICIA UOMO invernale regione Piemonte*

CAMICIA DONNA invernale regione Piemonte*

BERRETTO tipo baseball con ricamo POLIZIA LOCALE sulla parte anteriore

CAMICIOTTO UOMO abbottonatura totale con velcro spalla sx per scudo Regione

BERRETTO NORVEGESE

CASCO VIABILISTA

Piemonte*

TABELLA A

Le quantità e le tipologie dei capi da fornire dovranno avere le caratteristiche indicate nel presente articolo e in aggiunta, rispettare quanto previsto dai D.G.R. 50-9268 e 50-9269 Regione Piemonte

PRODOTTO QUANTITA' CALZA MAGLIA HI TECH 4 GORETEX con imbottitura termica e applicato Scudo Regione Piemonte spalla sx 1 PANTALONE ESTATE UOMO* 14 PANTALONE ESTATE DONNA* 10 PANTALONE INVERNO UOMO* 16 PANTALONE INVERNO DONNA* 10 PANTALONI CAVALERIZZA ESTATE con elastico sotto piede uomo/donna 4 elasticizzati* PANTALONI CAVALERIZZA inverno con elastico sotto piede uomo/donna 3 elasticizzati* **TUTA OPERATIVA Regione Piemonte** 8 BERRETTO DONNA modello Arcuri con soggolo agente scelto 1 BERRETTO CON VISIERA 2

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella Via Tripoli 48 Biella - C.A.P. 13900

Centralino: +39 015 35071

Interni: +39 015 3507435 +39 015 3507494

Fax: +39 015 3507485

E-mail: u_economato@comune.biella.it



MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

| CAMICIOTTO DONNA abbottonatura totale con velcro spalla sx per scudo Regione Piemonte* | 7 |
|--|-----|
| CARABINIERE con scritta Polizia Locale sul lato anteriore sx con scudo Regione Piemonte e velcro spalla sx | 6 |
| GILET Regione Piemonte | 1 |
| MAGLIONE TIPO DOLCEVITA * | 9 |
| MAGLIONE TIPO LUPETTO* | 4 |
| PULLOVER SCOLLO A V Regione Piemonte | 8 |
| PANTAVENTO regione Piemonte | 2 |
| FONDINA estrazione rapida in polimero con sistema di sicurezza per Beretta PX4 | 8 |
| CINTURA IN PELLE NERA | 10 |
| CINTURONE in cordura bordato e fibbia in nylon con stemma Regione Piemonte | 10 |
| CINTURONE tipo americano con fibbia regione Piemonte | 5 |
| TUBOLARI CON GRADI COMMISSARIO | 5 |
| CONTROSPALLINE con gradi commissario | 5 |
| GRADI in velcro commissario | 5 |
| GUANTI invernali in windtex | 10 |
| T-SHIRT BIANCA IN COTONE CON LOGO REGIONE PIEMONTE* | 122 |
| CALZA BLU LUNGA ESTIVA UOMO | 132 |
| CALZA BLU LUNGA INVERNALE UOMO | 120 |
| CALZA BLU LUNGA INVERNALE DONNA | 36 |
| CALZA BLU LUNGA ESTIVA DONNA | 36 |
| BORSONE MORBIDO nero per poter contenere materiale vario misure . Lunghezza 50 cm larghezza 30 cm altezza 30 cm | 3 |

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella Via Tripoli 48 Biella - C.A.P. 13900

Centralino: +39 015 35071

Interni: +39 015 3507435 +39 015 3507494

Fax: +39 015 3507485

E-mail: u_economato@comune.biella.it

Sito: www.comune.biella.it

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter vantare alcuna eccezione o reclamo qualora tali quantità, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite.

La fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna.

Nell'ambito dell'esecuzione della fornitura, vanno compresi gli adempimenti preliminari e conseguenti quali, a titolo esemplificativo: la rilevazione delle taglie, la sostituzione e/o riparazioni dei capi non eseguiti perfettamente o comunque necessitanti di tali interventi a qualsiasi titolo. Per detti ultimi la Ditta dovrà garantire un efficiente e tempestivo servizio di assistenza post-vendita, di cui al successivo articolo 4.

Tutti i capi dovranno essere muniti dell'etichetta specificante la composizione del tessuto.

Sulla stessa etichetta o su altra, chiaramente individuabile, devono essere indicate in modo chiaro e indelebile le modalità di conservazione, manutenzione e lavaggio, secondo quanto prescritto dalle attuali normative relative all'etichettatura di manutenzione.

ART. 2 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI

Tutti i capi indicati con asterisco ed inseriti nella tabella A indicata nell'art. 1 del presente Capitolato devono essere anche in possesso delle specifiche tecniche di base previste per le forniture di prodotti tessili adottati con Decreto Ministero dell'ambiente della Tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) recante i Criteri Ambientali Minimi (CAM), facente parte integrante del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.



MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE Per la verifica di quanto dichiarato la ditta dovrà indicare il possesso dell'etichetta Ecolabel europeo o eventuali altre etichette accreditate in base a quanto descritto nel Decreto Ministeriale.

ART.2.1 DURABILITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE

I prodotti forniti secondo quanto previsto dal decreto Ministero dell'ambiente della Tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 e contrassegnati con asterisco debbono avere le seguenti caratteristiche prestazionali:

a) Variazione della dimensione durante il lavaggio a umido e l'asciugatura

A meno che l'articolo non sia lavabile o sia lavabile solo " a secco", le variazioni dimensionali a umido non possono superare i limiti di tolleranza di seguito descritti:

- Tessuti a maglia: >8%;
- Tessuti di cotone/misto cotone, misto lana e fibre sintetiche: >5%;
- Biancheria da bagno, compresi asciugamani: >8% (UNI EN 14697);
- Fodere in tessuto lavabili e sfoderabili, tende e tessuti di interno: >3% (UNI EN 14465);
- Tessuti non tessuti: >4% (UNI 10714);

Tali caratteristiche debbono essere valutate secondo la metodologia EN ISO 6330 se il capo e destinato al lavaggio domestico, o secondo la ISO 15797 se il capo e destinato al lavaggio industriale, in combinazione con la EN ISO 5077 e la EN ISO 3759, dopo tre lavaggi. Per il metodo di asciugatura riferirsi all'etichetta di manutenzione.

b) Solidità del colore al lavaggio

In acqua:

A meno che la fornitura non sia di prodotti bianchi, da lavare a secco o di tessuti per arredamento non lavabili, la degradazione e lo scarico del colore deve essere di indice ≥ 3 , valutato secondo il metodo ISO 105 C 06. Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale.

A secco con percloroetilene:

Per i prodotti da lavare a secco con percloroetilene, la degradazione e lo scarico del colore del tessuto durante il lavaggio a secco deve essere di indice ≥ 3 , secondo il metodo di prova definito nella EN ISO 105 D01.

c) Solidità del colore al sudore

Per i prodotti tinti/colorati/stampati che vengono a contatto con la pelle, il livello di degradazione e/o scarico del colore deve essere di indice ≥ 3 secondo il metodo descritto nella EN ISO 105 E04.

d) Resistenza delle cuciture

(Tale requisito può non essere applicato alla teleria piana)

La resistenza delle cuciture, valutata secondo il metodo descritto nella norma tecnica UNI EN ISO 13935-2 (Grab method), deve essere almeno pari a 100N al punto di rottura e di 225N per i dispositivi di protezione individuale che non ricadono nell'ambito di applicazione della UNI EN 14116.

e) Solidità del colore allo sfregamento a umido o a secco

Per tessuti tinti/colorati/stampati l'indice di solidità del colore allo sfregamento a secco e a umido deve essere di indice ≥ 3 da valutare secondo il metodo descritto dalla EN ISO 105X12.

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella Via Tripoli 48 Biella - C.A.P. 13900

Centralino: +39 015 35071

Interni: +39 015 3507435 +39 015 3507494

Fax: +39 015 3507485

 $E\text{-}mail: \\ \text{u_economato@comune.biella.it}$



MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE MEDAGLIA D'ARGENTO

AL MERITO CIVILE

f) Resistenza alla lacerazione

Il livello di resistenza alla lacerazione minimo consentito è di 12N per giacche, giacconi sportivi, cappotti; 8N per camici, biancheria intima, biancheria da letto, da valutare secondo la metodologia di cui alla norma EN ISO 13937-1.

g) Solidità del colore alla luce artificiale

L'indice di degradazione del colore alla luce artificiale deve essere pari a indice ≥ 5 , da valutare in base alla norma EN ISO 105 B02.

Verifica: in sede di offerta dovrà essere almeno acquisita un'attestazione di conformità al criterio da parte del produttore. Si presumono conformi al criterio i prodotti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo.

ART. 3 - ORDINAZIONI, CONSEGNE ED ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA

La consegna dei beni dovrà avvenire entro il termine massimo di 60 giorni lavorativi dalla data dell'ordine.

La consegna dovrà essere effettuata presso il Comando di Polizia Locale (Palazzo Pella, via Tripoli, n° 48, Biella – piano terra), franco di ogni e qualsiasi rischio e spesa. Pertanto, saranno a carico del fornitore le spese di imballo, di trasporto e dei relativi rischi di manipolazione ecc., nonché l'onere della responsabilità civile verso terzi per ogni e qualsiasi danno provocato in conseguenza della fornitura.

I beni dovranno essere consegnati esclusivamente nei quantitativi richiesti.

In caso di comprovata impossibilità della consegna sarà facoltà dell'Amministrazione concedere un'eventuale proroga, su richiesta scritta della ditta aggiudicataria.

Eventuali cambi per errata misura o taglia verranno segnalati entro 15 giorni lavorativi dalla data della consegna e dovranno essere sostituiti entro 15 giorni lavorativi dalla data di riconsegna, a cura ed a spese della ditta aggiudicataria.

Il fornitore effettua la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di trasporto, imballaggio, facchinaggio, scarico dei beni.

Gli effetti di vestiario forniti dalla ditta appaltatrice dovranno consentire l'immediato utilizzo da parte del personale; eventuali modifiche dovute alla vestibilità dovranno essere apportate dalla ditta stessa nei termini di cui sopra ai sensi degli artt. 1490, 1497, 1512 del Codice Civile.

I capi dovranno essere confezionati in base alle misure da rilevare (a cura della ditta aggiudicataria) direttamente sul personale presso i locali di Palazzo Pella - Settore Polizia Municipale - via Tripoli, n° 48, 13900 Biella previe intese con il settore logistica del Comando di Polizia Locale che concorderà con la ditta aggiudicatrice il giorno, le modalità e lo svolgimento per le rilevazioni necessarie della fornitura.

La consegna dovrà essere effettuata con confezione personalizzata la quale dovrà contenere l'indicazione del nome e cognome del dipendente e la relativa taglia.

In difetto di quanto previsto dal presente articolo si procederà all'applicazione della penale prevista dal successivo articolo 7.

La ditta aggiudicataria si impegna ed espletare tutte le forniture in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.

Dichiara a tal fine di esonerare totalmente il Comune di Biella da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella Via Tripoli 48 Biella - C.A.P. 13900

Centralino: +39 015 35071

Interni: +39 015 3507435 +39 015 3507494

Fax: +39 015 3507485

 $E\text{-}mail: \\ \text{u_economato@comune.biella.it}$



alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia del Comune di Biella che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione della fornitura.

Il Comune di Biella è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'affidatario o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione della fornitura.

L'appaltatore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, l'appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.

La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l'appaltatore dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la consegna della fornitura.

ART. 4 - ASSISTENZA

La ditta aggiudicataria dovrà, garantire la sostituzione e/o la riparazione dei capi non eseguiti perfettamente, con un efficiente e tempestivo servizio di assistenza anche successivamente all'accettazione dei capi stessi.

ART. 5 - ACCERTAMENTO DELLA QUALITA' E CONTESTAZIONI

All'atto della consegna i beni saranno sottoposti a controllo qualitativo e quantitativo.

Qualora sorgessero dubbi e contestazioni sulle caratteristiche e sui requisiti del materiale, tessuto, pellame, ecc. usati, le parti saranno tenute ad accettare in modo definitivo ed impegnativo le risultanze degli esami, da effettuarsi da una struttura pubblica qualificata indicata dall'amministrazione, procedendo alla scomposizione e distruzione di un campione di merce. In tal caso la ditta fornitrice è obbligata a sostenere le spese di laboratorio e a sostituire gli articoli sottoposti a prove tecniche.

Gli oneri del rifacimento, per un numero maggiore di prove che l'Amministrazione intendesse eseguire, sono a carico della Ditta, nel caso in cui le prove stesse accertassero deficienze negli articoli forniti.

Il controllo e l'accettazione dei beni non solleva il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei beni stessi.

I beni consegnati che non risultino in possesso dei requisiti richiesti potranno essere rifiutati da questo Ente non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui i beni dovessero palesare qualche difetto non rilevato o non rilevabile immediatamente.

Le contestazioni in merito alla quantità e qualità dei prodotti consegnati verranno motivate e tali contestazioni verranno notificate al fornitore a mezzo di mail certificata, entro 30 giorni dalla consegna.

 $UFFICIO\ ECONOMATO$

Palazzo Pella Via Tripoli 48 Biella - C.A.P. 13900

Centralino: +39 015 35071

Interni: +39 015 3507435 +39 015 3507494

Fax: +39 015 3507485

 $\begin{tabular}{ll} E-mail: \\ u_economato@comune.biella.it \end{tabular}$



Il fornitore è tenuto a ritirare i beni contestati a sue spese, con il preciso obbligo di restituirli nel termine indicato dall'Ente, nella qualità e nella quantità richieste.

Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, il Comune non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

In caso di mancata consegna nel termine previsto, di cui all'art. 3 del presente Capitolato o in caso di mancata o ritardata sostituzione, il Comune si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi beni al libero mercato e con la totale spesa a carico del fornitore, che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.

La disposizione del precedente comma si applica anche per consegne di beni di qualità inferiore a quella ordinata.

ART. 6 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

È vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto in tutto o in parte pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

ART. 7 - PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo nel completamento della prestazione, non imputabile al Comune, a forza maggiore ovvero a caso fortuito, sarà applicata una penale pari al 3 ‰ (tre per mille) del prezzo di aggiudicazione.

Art.7.1 - PRELEVAMENTO PENALITA'

Per il pagamento delle penalità previste dall'art 7 del presente Capitolato si provvederà con trattenuta del relativo importo dai pagamenti in corso.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Dirigente del settore Economato del Comune di Biella.

L'importo relativo all'applicazione della penalità, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

071 ART. 8 - CLAUSOLE RISOLUTIVE E RECESSO

All'Amministrazione aggiudicatrice è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1671 del codice civile. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-*ter*, e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento dal contratto in attuazione di quanto previsto all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 s m i

Come previsto dall'art. 108 del D.lgs. 50/2017 e s.m.i. fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
- on riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 101, comma 1 lett. e) del predetto articolo, sono state

 $UFFICIO\ ECONOMATO$

Palazzo Pella Via Tripoli 48 Biella - C.A.P. 13900

Centralino: +39 015 35071

Interni: +39 015 3507435 +39 015 3507494

Fax: +39 015 3507485

 $\begin{tabular}{ll} E-mail: \\ u_economato@comune.biella.it \end{tabular}$



superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

La stazione appaltante risolverà di diritto il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni o forniture. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dell'importo dei beni forniti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa la fornitura ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella Via Tripoli 48 Biella - C.A.P. 13900

Centralino: +39 015 35071

Interni: +39 015 3507435 +39 015 3507494

Fax: +39 015 3507485

E-mail: u_economato@comune.biella.it

Sito: www.comune.biella.it

ART. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatta salva l'applicazione delle clausole risolutive espresse previste nell'art. 8 del presente Capitolato, l'intero contratto di appalto è risolvibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile:

- a. nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- c. nel caso di applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell'importo annuo netto contrattuale;
- d. nel caso di mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica



MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

- Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- e. nel caso di perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- f. nel caso di violazione ripetuta del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- g. nel caso di violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- h. nel caso di violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale.

I casi elencati al precedente punto saranno contestati alla Ditta per iscritto dall'Amministrazione aggiudicatrice previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal fornitore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento della fornitura.

ART. 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. L'Amministrazione aggiudicatrice a seguito della richiesta della Ditta aggiudicataria, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre per l'accettazione. L'accettazione della Ditta dovrà pervenire per iscritto nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo bonario competente a conoscere la controversia, sarà l'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Biella.

Nel caso in cui le controversie non si siano potute definire in via amministrativa la controversia, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Biella.

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella Via Tripoli 48 Biella - C.A.P. 13900

Centralino: +39 015 35071

Interni: +39 015 3507435 +39 015 3507494

Fax: +39 015 3507485

 $E\text{-}mail: \\ \text{u_economato@comune.biella.it}$

Sito: www.comune.biella.it

ART. 11 - PAGAMENTI

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica.

Tale termine è da considerarsi sospeso nel caso la fattura sia stata respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica della regolarità contributiva della Ditta. Nel caso che i tempi di rilascio degli esiti delle verifiche da parte degli Enti competenti non siano compatibili con il termine di cui sopra, l'eventuale pagamento oltre i 30 giorni, dipendente esclusivamente da tale fattore, non è imputabile al Comune.

ART. 12 - PRESCRIZIONI E RINVIO



MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE Il rapporto contrattuale è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici, di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni o forniture, e della corretta e diligente esecuzione del Contratto per tutta la sua durata.

L'esecuzione del contratto è regolato pertanto altresì da:

- D.lgs. 18.4.2016. n. 50, rubricato come "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136, rubricata come "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia." (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23/08/2010) e s.m.i.;
- D.lgs. n. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- D.L. 24 aprile 2014, n. 66, rubricata come "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/2014), convertito, con modifiche, con Legge 23 giugno 2014, n. 89 nelle parti ancora in vigore.

Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi e forniture, al Codice Civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.

IL R.U.P.
Dr. Alberto POLLO

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella Via Tripoli 48 Biella - C.A.P. 13900

Il presente atto è stato pubblicato sul profilo del committente il giorno 25/07/2019

Centralino: +39 015 35071

Interni: +39 015 3507435 +39 015 3507494

Fax: +39 015 3507485

E-mail: u_economato@comune.biella.it